



# COMUNE di MORIMONDO

PROVINCIA DI MILANO  
Cap.20081 - P.zza del Municipio 1 - Tel.02/94961911/41 - Fax 02/94961950  
C.F.82003090154

## AREA POLIZIA LOCALE

Piazza del Municipio 1, Tel. 02/94961911/41 - Fax 02/94961950

### ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 20/11/2015

Oggetto: **DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA  
STRADE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORIMONDO.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### **PREMESSO:**

che l'Amministrazione Comunale ha deliberato di attuare il servizio di pulizia delle strade nel Comune di Morimondo compreso le Frazioni mediante macchine spazzatrici; che per provvedere alla pulizia delle strade si rende opportuno avere dette strade libere dai veicoli, allo scopo di facilitare le operazioni di pulizia e non lasciare le aree su cui sostano i veicoli sporche per impossibilità di pulire le strade sotto di essi mediante le macchine spazzatrici; che la ditta titolare del servizio ha proposto all'Amministrazione un progetto di revisione dello stesso mediante modifica degli orari;

**VISTO** il nuovo calendario del servizio pulizia strade della società attualmente incaricata della pulizia delle strade, concordato con l'Amministrazione Comunale;

**RITENUTO** necessario al fine di consentire un regolare svolgimento del servizio di cui all'oggetto, vietare la sosta per tutti i veicoli nelle strade interessate dall'intervento secondo il calendario comunicato dalla stessa Società;

**VISTA** la Convenzione per il Servizio Associato di Polizia locale tra i Comuni di Rosate, Bubbiano e Morimondo;

##### **VISTO:**

- gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile Settore Polizia Locale;
- il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti gli articoli 6,7,37,38 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

Tutto ciò premesso;

#### **ORDINA**

L'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli nelle seguenti vie, viali e piazze secondo il seguente calendario:

- 1) Il primo e il terzo lunedì del mese dalle ore 10,00 alle ore 13,00 capoluogo Morimondo, Via Pampuri, Largo Mazzini, Via Passerini compreso il parcheggio, Via Ticino, Via A. Moro e Via Matteotti compreso il parcheggio; dalle ore 13,00 alle ore 16,00 Frazione caselle Via L. Da Vinci, Via Manzoni, Via F. Lattuada e Piazza San Alberto;



# COMUNE di MORIMONDO

PROVINCIA DI MILANO

Cap.20081 - P.zza del Municipio 1 - Tel.02/94961911/41 - Fax 02/94961950  
C.F.82003090154

## AREA POLIZIA LOCALE

Piazza del Municipio 1, Tel. 02/94961911/41 - Fax 02/94961950

- 2) Il secondo e il quarto Lunedì del mese dalle ore 13,00 alle ore 16,00 capoluogo Morimondo, Via Roma, Via F.lli Attilio, Via XXV Aprile, Via Comolli, Via Dante compreso il parcheggio; dalle ore 10,00 alle ore 13,00 frazione Caselle, Via San Carlo, Largo Papa Giovanni, Via A. Negri, parcheggi di Via L. Da Vinci, Via Giotto, Piazzale Ospedale Maggiore frazione Fallavecchia;
- 3) L'ultimo sabato del mese dalle 09,00 alle ore 13,00 Zona Industriale della Frazione Caselle,

Ove non espressamente indicato, i divieti di sosta sono da considerarsi ambo i lati.  
E' abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

### DISPONE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del CDS, che la disciplina di cui sopra venga resa nota mediante l'apposizione e l'adeguamento della segnaletica stradale prescritta;

### INFORMA

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del d.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.
- La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Morimondo li 20/11/2015

Prot. N. 3601

IL COMANDANTE del Servizio Associato  
di P.L. Rosate, Bubbiano e Morimondo

(Comm. Luigi Albizzati)